

Allegato B) al n. 85212/18843 di rep

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'"Associazione Nazionale dei Consulenti Tributarî Italiani" o in forma abbreviata "A.N.C.I.T."
2. L'A.N.C.I.T. ha sede legale in Milano.
3. L'Associazione é apartitica, laica e senza scopo di lucro.
Tutti i proventi sono destinati all'attività associativa. In caso di scioglimento, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione simile o allo Stato con specifica destinazione.
4. L'attività dell'Associazione é regolata dalle norme del presente Statuto (d'ora in poi definito "Statuto"), nonché dagli altri documenti indicati dallo Statuto e dalle deliberazioni associative adottate in conformità a tali norme.
5. La durata dell'A.N.C.I.T. é illimitata.
6. L'anno di attività e di rendiconto dell'A.N.C.I.T. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
7. Norme particolari inerenti la convocazione ed il funzionamento degli organi dell'Associazione o altri aspetti dell'attività associativa, non espressamente previsti dal presente statuto, saranno oggetto di specifica deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.2 - SCOPI

1. L'Associazione si prefigge lo scopo di:
 - a) promuovere e tutelare la figura professionale del Consulente Tributario;
 - b) affermare il principio della libertà di svolgimento della professione di Consulente Tributario, fatte salve le riserve vigenti in materia di tutela generale della salute pubblica e difesa in giudizio;
 - c) tutelare l'utenza dei servizi professionali offerti dai consulenti tributari riunendo in una realtà associativa le persone fisiche di sicura ed indubitabile moralità, che operino in campo tributario, della legislazione civile, amministrativa, fiscale e societaria con indiscussa e provata professionalità, anche avvalendosi di specifiche abilitazioni di singoli associati;
 - d) autoregolamentare l'esercizio della professione di Consulente Tributario mediante l'ammissione all'Associazione di persone che presentino i prescritti requisiti di moralità e professionalità, vigilando sulla loro condotta morale, formativa e professionale anche successivamente all'ammissione;
 - e) promuovere il profilo professionale degli iscritti e curare il loro accrescimento tecnico, culturale, professionale, mediante la formazione continua e l'aggiornamento costante, svolti da soggetti terzi;
 - f) tutelare in ogni sede la libertà di esercizio della professione;
 - g) rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi che la stessa si propone;
 - h) coadiuvare gli organi legislativi e/o amministrativi, anche mediante la proposizione di norme destinate a regolamentare le discipline nell'ambito delle quali operano gli Associati;
 - i) collaborare e stipulare accordi con istituzioni pubbliche, private e associazioni similari;
 - l) promuovere convegni, conferenze, seminari ed altre iniziative analoghe;
 - m) organizzare gli Associati sul territorio nazionale mediante la creazione di sedi regionali e provinciali, improntate sul principio democratico;
 - n) favorire e diffondere la libera circolazione dei professionisti all'interno dei paesi dell'Unione Europea, anche mediante la proposizione del riconoscimento reciproco delle specifiche professionalità;
 - o) favorire il contatto e la collaborazione con organismi similari operanti nei paesi dell'Unione Europea anche mediante l'interscambio di esperienze;
 - p) rilasciare l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dagli as-

sociati, in ordine alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale tecnico-scientifica nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Codice Deontologico;

q) stabilire principi etici e morali e norme di comportamento degli associati attraverso l'adozione di un Codice Deontologico, in relazione ai servizi professionali offerti dagli associati;

r) vigilare sugli associati in relazione all'applicazione del codice deontologico e all'aggiornamento professionale annuale, sanzionando la violazione degli stessi.

Art.3 - DEI PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati dalle quote associative ordinarie, da quelle straordinarie ed anche da eventuali donazioni, altri introiti, lasciti testamentari, contributi da enti o privati, sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'Associazione, né sia di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia dell'Associazione stessa.
2. L'importo delle quote ordinarie, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale di anno in anno, sentito il parere consultivo del Collegio dei Presidenti Regionali.

Art.4 - DELLE CATEGORIE DI ASSOCIATI

1. Gli Associati, il cui numero è illimitato, si distinguono in: Associati ONORARI, Associati ORDINARI e Associati SOSTENITORI.
2. Sono Associati ONORARI coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico, legislativo e professionale in materia civile, amministrativa, fiscale e tributaria, accettino di far parte dell'A.N.C.I.T. su invito scritto e motivato del Consiglio Direttivo Nazionale. La loro permanenza come Associato Onorario è a tempo indeterminato e comunque fino a revoca del Consiglio Direttivo Nazionale. Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento annuale della quota associativa ordinaria. È ammesso il versamento volontario della quota annuale nella misura stabilita per gli Associati Ordinari.
3. Sono Associati ORDINARI, oltre a quelli indicati come FONDATORI nel libro degli associati tenuto a norma del Codice Civile, coloro che:
 - a) siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dallo Statuto;
 - b) abbiano presentato domanda di ammissione all'Associazione e la stessa sia stata favorevolmente accolta;
 - c) abbiano superato il colloquio valutativo di cui al comma 2 dell'art.14.
4. Sono Associati SOSTENITORI tutti coloro i quali, pur non svolgendo l'attività professionale autonoma di Consulente Tributario, vogliono contribuire all'affermazione della professione stessa ed intendono sostenere, con contributi di idee e/o economici, l'accrescimento della propria cultura professionale e gli scopi dell'Associazione indicati nel presente statuto.
5. Gli Associati Onorari e gli Associati Sostenitori non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

Gli Associati ONORARI che volontariamente provvedono al versamento della quota associativa annuale, acquisiscono contestualmente il diritto a ricoprire cariche sociali ed il diritto di voto.

Art.5 - REQUISITI MORALI DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE E DI PERMANENZA NELLA STESSA

1. L'ammissione all'A.N.C.I.T. è subordinata all'aver tenuto nella vita pubblica e professionale, condotta specchiata e decorosa.

Art.6 - DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER GLI ASSOCIATI ONORARI

1. L'offerta di ammissione all'Associazione in qualità di Associato ONORARIO è subordinata all'aver compiuto per lungo tempo attività di rilevante interesse scientifico-professionale, in materie attinenti la legislazione civile, amministrativa, fiscale e tributaria ed all'aver raggiunto, nel corso di tale attività, un grado di autorevolezza o fama notevole.

le ed indiscussa.

Art.7 - DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione:

- a) i soggetti in possesso di diploma di laurea e che dimostrino di esercitare l'attività di consulenza tributaria;
- b) i soggetti, in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, che dimostrino di esercitare da almeno 3 (tre) anni, alla data di presentazione della domanda, l'attività di consulenza tributaria;
- c) i soggetti iscritti in elenchi, ruoli, ordini, albi e collegi professionali riconosciuti e tenuti a norma di legge e coerenti nelle competenze riconosciute con l'attività professionale di consulenza tributaria che dimostrino di svolgere l'attività di consulenza tributaria.

2. Coloro i quali all'atto della presentazione della domanda di ammissione non possano far valere i requisiti di cui al comma precedente, in caso di esito positivo del colloquio valutativo di cui al comma 2 dell'art.14, vengono iscritti nell'elenco degli associati sostenitori fino a completa maturazione dei requisiti soggettivi richiesti. All'atto della maturazione stessa, su istanza dell'interessato, l'Associazione provvederà al trasferimento nell'elenco degli associati ORDINARI con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti stessi.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad emanare gli appositi regolamenti attuativi entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di approvazione del presente statuto.

Art.8 - DEI DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione ed al Codice Deontologico.

2. Tutti gli Associati sono tenuti a comportarsi nello svolgimento della loro vita professionale con la massima perizia, correttezza ed onestà ed osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale ed a tenere nella vita professionale una condotta corretta ed irreprensibile.

3. E' dovere di tutti gli Associati:

- a) versare entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione annuale relativa ad ogni esercizio sociale, secondo l'importo determinato e comunicato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) partecipare con assiduità all'attività associativa;
- c) frequentare i corsi e/o i seminari di aggiornamento professionale organizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalle sedi Regionali;
- d) rispettare il segreto professionale su tutti gli atti o fatti riguardanti le attività dei propri clienti e delle quali si è venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico professionale;
- e) rispettare il Codice Deontologico, le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e quelle del Consiglio Direttivo nazionale;
- f) dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali;
- g) promuovere e divulgare gli ideali dell'Associazione e sostenere in ogni sede la libera concorrenza nel mercato delle libere professioni intellettuali;
- i) astenersi da iniziative individuali o di gruppo che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Associazione.

4. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente in merito ai doveri degli Associati, si fa espresso riferimento al Codice Deontologico.

5. L'adesione all'Associazione è annuale e coincidente con l'esercizio sociale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata o legal-mail entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno. In tal caso la qualifica di Associato viene meno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art.9 - DELLA PERDITA DI QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di Associato si perde per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) espulsione per gravi inadempienze statutarie;
 - d) morosità.

Art.10 - DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI

1. Sono provvedimenti disciplinari: la censura, la sospensione disciplinare, la sospensione cautelare e l'espulsione dell'Associazione.
2. Costituisce motivo di censura la violazione in forma non grave di uno o più doveri stabiliti dall'articolo 8.
3. Costituisce motivo di sospensione disciplinare la violazione in forma grave di uno o più doveri di cui all'articolo 8. La sospensione disciplinare può avere durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di delibera del Collegio dei Probiviri.
4. Nel caso in cui un Associato dovesse essere indagato dalla magistratura può essere applicata la sospensione cautelare. Il provvedimento di sospensione cautelare è applicato d'urgenza con delibera a maggioranza del consiglio direttivo nazionale e dovrà essere tempestivamente trasmesso al Collegio dei Probiviri che avvierà il procedimento relativo entro dieci giorni.
5. Costituiscono motivo di espulsione dall'Associazione, la violazione in forma grave di qualcuno dei doveri stabiliti nell'articolo 8, l'aver prodotto all'atto della richiesta di iscrizione all'Associazione falsi documenti o false dichiarazioni.

Art.11 - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato dei Garanti;
 - d) il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) l'assemblea dei Presidenti Regionali.

Art.12 - DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell'Associazione attraverso l'individuazione delle linee politiche a mezzo degli organi esecutivi.
In particolare:
 - a) discute ed approva il rendiconto annuale;
 - b) individua le scelte strategiche e gli indirizzi politici da perseguire;
 - c) elegge il Presidente Nazionale;
 - d) elegge da tre a sette membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - f) elegge un membro del Comitato dei Garanti;
 - g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio;
 - h) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle modifiche allo statuto.
2. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati iscritti ai libri soci da almeno trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea. Per avere diritto di voto gli Associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Non hanno diritto di voto gli Associati sottoposti a procedimento disciplinare di sospensione cautelare anche se, alla data dell'Assemblea, non sia stato ancora emesso il relati-

vo provvedimento.

3. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o altrove purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea è validamente convocata, a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) e/o pubblicazione su apposita area del sito dell'Associazione, dal Presidente con avviso a tutti gli Associati almeno trenta giorni prima. Nella convocazione devono essere riportati la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che non possono avvenire nello stesso giorno. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria e straordinaria, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, in seduta ordinaria qualunque sia il numero degli associati presenti, in seduta straordinaria con la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio le maggioranze necessarie sono quelle indicate dal Codice Civile. Per il trasferimento della sede legale valgono i quorum dell'assemblea ordinaria

5. Quando la convocazione dell'Assemblea è effettuata attraverso l'invio con posta ordinaria e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) e/o pubblicazione su apposita area del sito associativo, è necessario acquisire ed archiviare, da parte della segreteria nazionale, l'avviso telematico di consegna effettuata e/o la prova di avvenuta pubblicazione sul sito dell'Associazione.

6. L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Tesoriere Nazionale e del Collegio dei Revisori, nonché per l'approvazione del programma di attività.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Regionale della regione in cui si svolgono i lavori dell'Assemblea. Il Presidente nomina una segreteria al fine di organizzare e dirigere i lavori, redigere il verbale, verificare il diritto al voto degli Associati presenti. In caso di assenza del Presidente Regionale di riferimento l'Assemblea nominerà il Presidente dell'Assemblea.

8. Ogni Associato può essere presente in Assemblea sia di persona che per delega. Ogni Associato potrà essere titolare di tre deleghe. Egli potrà pertanto esprimere un massimo di quattro voti congiunti e univoci.

Art.13 - DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati; dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile sino a cinque mandati consecutivi.

2. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Nomina due consiglieri nazionali tra gli Associati ordinari.

4. Nomina due membri del Comitato dei Garanti ascoltato il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.

5. Convoca l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale ed ogni altro organismo associativo la cui convocazione non è espressamente attribuita ad altri.

6. In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione a provvedimenti cautelari o disciplinari, è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale procedere alla sua revoca da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea degli associati da convocarsi entro sessanta giorni. In questo caso la presidenza ad interim viene assegnata al Vice-Presidente anziano, intendendosi per tale colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze personali alle ultime elezioni.

7. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente anziano come individuato al comma precedente. In caso di impedimento per-

manente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente anziano fino a quando l'Assemblea degli Associati non avrà provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

8. Il Presidente fa parte di diritto di ogni organismo associativo con esclusione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art.14 - DEL COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti consta di cinque membri effettivi, ed è così composto:

- a) dal Presidente Nazionale come membro di diritto;
- b) da due membri nominati dal Presidente Nazionale;
- c) da un membro eletto dall'Assemblea degli Associati;
- d) da un membro eletto dall'Assemblea dei Presidenti Regionali.

2. Il Comitato dei Garanti deve valutare l'esistenza dei requisiti soggettivi indispensabili all'iscrizione dei candidati che hanno proposto domanda, sottoponendoli poi al colloquio valutativo di ammissione.

3. È compito del Comitato dei Garanti, l'accertare periodicamente la permanenza dei requisiti soggettivi dei singoli Associati.

4. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica per tutto il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale e sono rieleggibili.

5. Il Comitato dei Garanti è validamente costituito con la presenza di 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti.

6. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

7. Sono prorogati i poteri del Comitato dei Garanti nell'eventuale periodo intercorrente tra la data di decadenza dalla carica dei garanti stessi e la data di nomina dei nuovi componenti il Comitato.

8. La sede del Comitato dei Garanti è presso la sede Nazionale dell'Associazione, ma potrà trasferirsi su tutto il territorio nazionale nel caso in cui in una certa zona d'Italia ci siano almeno 10 (dieci) candidati da sottoporre a colloquio valutativo.

Art.15 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri.

2. Oltre al Presidente quale membro effettivo di diritto, fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) due consiglieri nominati dal Presidente Nazionale;
- b) da tre a sette consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati;
- c) un consigliere eletto tra i Presidenti Regionali.

3. L'elezione dei consiglieri da parte dell'Assemblea degli Associati avviene con candidatura diretta su lista unica aperta o su liste aperte e contrapposte. Ogni Associato in Assemblea potrà esprimere cinque preferenze pari ai 2/3 (due terzi) degli eleggibili. I consiglieri possono essere rieletti. A parità di preferenze conseguite, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno due Vice Presidenti, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere nel corso della prima seduta successiva al suo insediamento.

5. Il Consiglio Direttivo nazionale dura in carica 3 (tre) anni.

6. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o morte di uno dei sette consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, subentrerà il primo degli esclusi. L'eventuale sostituzione per gli stessi motivi dei membri nominati dal Presidente, avverrà a sua cura. La sostituzione del consigliere nominato dall'Assemblea dei Presidenti Regionali avverrà attingendo alla lista degli esclusi in ordine di preferenze conseguite.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di affiliare associazioni regionali e/o provinciali autonome provviste di statuto conforme a quello nazionale ed agli indirizzi statutari

dell'Associazione. Concede alle associazioni regionali e/o provinciali così costituite l'utilizzo del marchio registrato dell'Associazione fino a revoca.

8. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura la gestione corrente dell'Associazione, delibera su quanto di sua competenza per Statuto, su quanto ad esso delegato dall'Assemblea degli Associati, sulle proposte di consuntivo e preventivo e sul programma di attività da sottoporre all'Assemblea nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organismo dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina o revoca gli Associati Onorari su proposta del Presidente.

10. Su tutte le materie di sua competenza, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, la votazione dovrà essere riproposta nella seduta successiva.

11. La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è fatta a cura del Presidente con avviso scritto a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) almeno sette giorni prima la data di svolgimento della seduta, con l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

12. Il Presidente convoca il Consiglio di propria iniziativa o su richiesta scritta, da parte dei cinque consiglieri o tre membri del Comitato dei Garanti, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere convocata nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.

13. È compito del Consiglio Direttivo nazionale predisporre il Codice Deontologico ed il Tariffario Professionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

14. Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale inerenti l'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la scadenza della carica dei Consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri.

15. Il Consigliere che per tre sedute consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

16. Il Consiglio Direttivo Nazionale valuta e stabilisce di anno in anno, il valore delle diarie per gli incarichi svolti dai consiglieri nell'interesse dell'Associazione.

17. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, purché risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di potere ricevere, visionare e trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Art.16 - DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA COMMUNAZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELARI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati Onorari e Ordinari. Il Collegio dura in carica tre anni con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale e nomina il proprio Presidente durante la prima seduta successiva alla nomina.

2. È dovere del Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui il quale ha ottenuto il maggior numero di preferenze, convocare la prima riunione del Collegio, immediatamente successiva all'Assemblea che ha provveduto alla loro nomina.

3. È rimessa al Collegio dei Probiviri la deliberazione sui provvedimenti disciplinari da comminare agli Associati.

4. Il Collegio dei Probiviri deve iniziare il procedimento relativo alla comunicazione di provvedimenti disciplinari o cautelari, su istanza scritta, motivata debitamente, da parte di due o più Associati Onorari o almeno cinque Associati Ordinari. L'istanza deve essere indi-

rizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

5. Il Collegio ha sede presso la sede nazionale.

6. L'avvio del procedimento di comminazione di provvedimenti disciplinari o cautelari ha inizio dopo l'avvenuta comunicazione all'Associato, nei confronti del quale é stata fatta la richiesta, di tutti gli addebiti a lui contestati.

Sia l'Associato che coloro i quali hanno richiesto il provvedimento, possono presentare le proprie motivazioni o deduzioni durante l'iter procedurale, sia verbalmente al Collegio stesso, sia per iscritto. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

7. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza.

8. Il provvedimento di sospensione cautelare comporta automaticamente la sospensione dell'Associato dall'esercizio delle cariche ancorché elettive ricoperte in seno all'Associazione.

9. E' facoltà del Collegio dei Probiviri revocare la sospensione cautelare nel caso venissero a mancare le motivazioni che hanno portato alla sua comminazione. L'annullamento della sospensione cautelare, comporta automaticamente il reintegro dell'Associato in tutte le cariche negli organi dell'Associazione.

10. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione ed alla comminazione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso vi sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con la necessaria serenità ed equanimità.

11. Qualora, per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del Collegio dei Probiviri, il Presidente o il consigliere anziano convocherà il primo dei supplenti.

12. Sono prorogati tutti i poteri del Collegio dei Probiviri, nel periodo intercorrente tra la data della sua decadenza e la data dell'Assemblea che elegge i nuovi componenti.

13. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili dinanzi all'arbitro di cui infra, entro trenta giorni.

14. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i Consiglieri, da o contro i Revisori dei Conti, da o contro i Probiviri, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

L'arbitro sarà competente a decidere anche sulle impugnative contro le decisioni del Collegio dei Probiviri.

L'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art.17 - DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso della qualifica di Associato Ordinario, scelti di preferenza tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I tre componenti il Collegio dei Revisori che hanno riportato il maggior numero di preferenze all'Assemblea degli Associati, sono eletti membri effettivi e rimangono in carica con le stesse modalità del Consiglio Direttivo Nazionale. Essi nominano al loro interno il proprio Presidente, nel corso della prima seduta del Collegio, da convocarsi, a cura del Consigliere anziano, immediatamente dopo la loro proclamazione. Per Consigliere Anziano si intende colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze personali. I membri supplenti, in caso di necessità, saranno convocati seguendo l'ordine delle preferenze ricevute.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha il compito di esaminare periodicamente od ogni qualvolta lo ritenga necessario, la contabilità dell'Associazione.

3. Nel corso dell'anno di esercizio, il collegio si deve riunire almeno quattro volte redigen-

do apposito verbale.

4. E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti, redigere la relazione sul rendiconto da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

5. Qualora si constati l'inerzia del Presidente Nazionale o del Vice-Presidente Anziano é dovere del Collegio dei Revisori dei Conti convocare l'Assemblea degli Associati quando questa sia obbligatoria a norma di Statuto o Legge.

6. Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della loro carica, e la data dell'Assemblea idonea e competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

Art.18 - DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. L'Assemblea dei Presidenti Regionali é l'organo che assicura la rappresentanza territoriale dell'Associazione. Essa é composta da tutti i Presidenti delle associazioni regionali affiliate.

2. Nel periodo transitorio ed in attesa della costituzione di tutte le associazioni regionali, le norme contenute nel presente Statuto sono applicabili alle associazioni provinciali. Nel caso in cui non vi fossero né la associazione regionale costituita né le associazioni provinciali, la rappresentanza territoriale sarà delegata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ad un Associato della regione, con apposita delibera.

3. Il Presidente Regionale ha il compito di:

a) coordinare le associazioni provinciali della propria regione e adoperarsi affinché vengano costituite quelle mancanti;

b) svolgere azione di collegamento tra le associazioni provinciali ed il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale un programma di iniziative da sviluppare sul territorio della regione al fine di promuovere l'Associazione e le sue attività formative;

d) vigilare sull'attività delle associazioni provinciali con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo Nazionale i casi di grave inattività o inerzia;

e) convocare almeno due volte l'anno i presidenti provinciali della propria regione per valutare le attività svolte e le iniziative che le singole associazioni provinciali intendono realizzare;

f) redigere un verbale delle singole riunioni.

4. E' compito dell'Assemblea dei Presidenti Regionali formulare annualmente ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale, una indicazione sull'importo della quota associativa per l'anno successivo.

5. Alle Assemblee dei Presidenti Regionali possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo nazionale, senza diritto di voto.

6. L'Assemblea dei Presidenti regionali é convocata, dal suo Presidente ovvero dal Consiglio Direttivo Nazionale, con avviso scritto a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC), almeno sette giorni prima la data di svolgimento della seduta, con l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, purché risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito e di potere ricevere, visionare e trasmettere la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea dei Presidenti Regionali, in concomitanza al rinnovo delle cariche associative, nomina al suo interno un membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Nomina inoltre un membro del Comitato dei Garanti anche tra gli Associati.

Art.19 - DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI

1. In ogni regione può essere costituita una associazione A.N.C.I.T. regionale, che avrà au-

tonomia patrimoniale e amministrativa e risponderà in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

2. Le associazioni regionali, costituite per atto pubblico, devono adottare uno Statuto conforme a quello nazionale.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto annuale, è fatto obbligo alle associazioni regionali di trasmettere copia del rendiconto alla associazione nazionale.

4. In caso di scioglimento di una associazione regionale, l'utile netto di liquidazione verrà trasferito alla associazione nazionale ed accantonato in apposito fondo per due esercizi consecutivi. Se nel corso di tale biennio si provvedesse alla ricostituzione, il fondo verrà restituito completamente alla associazione neo costituita. In caso contrario il fondo verrà acquisito a patrimonio della associazione nazionale.

5. Le associazioni regionali già costituite alla data di approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi alle norme contenute nello stesso, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di approvazione.

6. In caso di scioglimento di una associazione regionale, il Consiglio Direttivo nazionale provvederà con apposita delibera alla nomina ad interim di un responsabile territoriale fino alla ricostituzione della nuova associazione.

Art.20 - DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

1. In ogni provincia può essere costituita una associazione A.N.C.I.T. provinciale.

2. Le associazioni provinciali, costituite per atto pubblico, devono adottare uno statuto conforme a quello nazionale.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto annuale, è fatto obbligo alle associazioni provinciali di trasmettere copia del rendiconto alla associazione nazionale.

4. Le associazioni provinciali già costituite alla data di approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi alle norme contenute nello stesso, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di approvazione.

Art.21 - INCOMPATIBILITA'

1. Non sono cumulabili le cariche di Consigliere Nazionale, Probiviro Nazionale e Revisore dei Conti Nazionale.

2. Sono incompatibili tra loro le cariche assunte a livello nazionale e regionale, fatta eccezione per il Presidente Regionale eletto tra i componenti nel Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.22 - DEL PRESIDENTE ONORARIO

1. E' istituita la figura del Presidente Onorario.

2. Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Il Presidente Onorario può intervenire ai lavori del Consiglio Direttivo nazionale ed ha voto consultivo.

Art.23 - RIMBORSI E DIARIE

1. Ai Consiglieri Nazionali, ai Probiviri Nazionali, ai Revisori Nazionali, ai membri del Comitato dei Garanti, ai Presidenti Regionali ed agli investiti di specifici incarichi, sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute secondo il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Lo svolgimento di incarichi a livello istituzionale su specifico incarico deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, e nell'interesse dell'Associazione stessa, dà diritto ad una diaria commisurata alla durata dell'incarico secondo quanto previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. La partecipazione al Consiglio Direttivo Nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Revisori e alla Assemblea dei Presidenti Regionali non dà diritto ad una diaria ma ad un gettone di presenza come stabilito da specifica delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati. Le cariche esistenti, anche se incompatibili con le norme contenute nel presente statuto, rimangono inalterate fino alla loro naturale scadenza.

2. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti alla data di approvazione del presente statuto, in particolar modo quelle riferite ai requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 7.

F.to Salvatore Spampinato

F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.